

**ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

**- SEZIONE III BIS -**

**R.G. 6587/2019**

**SECONDI MOTIVI AGGIUNTI**

per la Dott.ssa **Orietta Baldi** (C.F. BLDRTT66M42B885B), nata a Casale Monferrato (AL), il 2 agosto 1966, residente in Ticineto (AL), Via Volta n. 30, la Dott.ssa **Cristina Galaverna** (C.F. GLVCST70B41D205H), nata a Cuneo, il 1° febbraio 1970, residente in Cuneo, Via Racot n. 54, la Dott.ssa **Gabriella Margaria** (C.F. MRGGRL60C41L219H), nata a Torino, il 1° marzo 1960, residente in Torino, Via Domodossola n. 38, il Dott. **Vincenzo Silvestro** (C.F. SLVVCN67A03C297F), nato a Castiglione di Sicilia (CT), il 3 gennaio 1967, residente in Novara, Viale Giovanni XXIII n. 70, il Dott. **Massimo Zanetta** (C.F. ZNTMSM71T14G062Q), nato a Omegna (VB), il 14 dicembre 1971, residente in Borgomanero (NO), Vicolo dei Prati n. 23, il Dott. **Luca Nunziata** (C.F. NNZLCU72D13H860D), nato a San Gennaro Vesuviano (NA), il 13 aprile 1972, residente in Arona (NO), Via Garibaldi n. 15, tutti rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dal Prof. Avv. Massimo Occhiena (C.F. CCH-MSM68L03L219C), dall'Avv. Alessandro Licci Marini (C.F. LCCLSN77C04L219T, <alessandrocarloliccimarini@pec.ordineavvocatitorino.it>) e dal Prof. Avv. Diego Vaiano (C.F. VNADGI67T23F839N, <diego-vaiano@ordineavvocatiroma.org>), con elezione di domicilio digitale <massimo.occhiena@pec.occhiena.it> e domicilio fisico presso lo Studio del Prof. Avv. Diego Vaiano, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, come da procure in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, indicando ai sensi dell'art. 136, CPA, il predetto domicilio digitale e il telefax n. 011.19837191 quali recapiti per ricevere le comunicazioni relative al processo,

**contro**

- il **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- il **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il Personale Scolastico** (C.F. 80185250588), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

**nonché contro**

- l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del Ministero dell'Istruzione** (C.F./P.IVA 97613140017), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

**notiziandone altresì**

- il **Consorzio Interuniversitario CINECA** (C.F. 00317740371, P.IVA 00502591209), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via Magnanelli n. 6/3,

**e nei confronti**

- del Dott. **Luigi Nunziata** (C.F. NNZLGU72D13H860N), nato a San Gennaro Vesuviano (NA), il 13 aprile 1972 e residente in Novara, Via Rosmini n. 7;
- della Dott.ssa **Gabriella Paganin** (C.F. PGNGRL66A65L219D), nata a Torino il 25 gennaio 1966 e residente in Novara, Via Giulietti n. 4;
- del Dott. **Lorenzo Zampieri** (C.F. ZMPLNZ79M20A859E), nato a Biella il 20 agosto 1979 e residente in Camburzano (BI), Via Feroggio n. 6
- e dei controinteressati in atti,

**per l'annullamento,**

- del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale

scolastico 14 agosto 2020, n. 998, con cui *“la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, e già modificata con decreti n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, n. AOODPIT 977 e n. AOODPIT 978 del 5 agosto 2020 e con decreto n. AOODPIT 986 del 6 agosto 2020 è, pertanto, rettificata come da allegato che è parte integrante del presente decreto”* (doc. 38);

- della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici allegata al citato decreto dipartimentale del MI 14 agosto 2020, n. 998 (doc. 39), nella parte in cui non contempla i ricorrenti fra i vincitori;

- del decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 6 agosto 2020, n. 986, con cui *“la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019, e già modificata con decreto AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, con i decreti AOODPIT 977 e AOODPIT 978 del 5 agosto 2020, è, pertanto, rettificata come da allegato, che è parte integrante del presente decreto”* (doc. 40);

- della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici allegata al citato decreto dipartimentale del MI 6 agosto 2020, n. 986 (doc. 41), nella parte in cui non contempla i ricorrenti fra i vincitori,

- del decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 4 agosto 2020, n. 977, di rivalutazione del punteggio attribuito alla candidata Maria Nicolosi in relazione al concorso per dirigenti scolastici indetto con DDG 23 novembre 2017, n. 1259, per quanto di interesse; (doc. 42);

- del decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 4 agosto 2020, n. 978, di rivalutazione dei punteggi attribuiti ai candidati Maria Bonanata, Marisa Brancato, Elena Camminati e Silvana

Coniglio in relazione al concorso per dirigenti scolastici indetto con DDG 23 novembre 2017, n. 1259, per quanto di interesse (doc. 43);

- dell’*“Elenco ulteriore assegnazione candidati ai ruoli regionali”* pubblicato in data 21 settembre 2020 (doc. 44) e dei successivi atti, non noti, adottati dal MI per l’assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;

- dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico 14 settembre 2020, prot. DGPER 27956, recante *“Ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all’assunzione in servizio”* (doc. 45) e dei successivi atti, non noti, adottati dal MI per l’assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;

- dell’*“Elenco Assegnazione candidati ai ruoli regionali”* pubblicato in data 21 agosto 2020 (doc. 46) e dei successivi atti, non noti, adottati dal MI per l’assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;

- del decreto del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico 12 agosto 2020 n. 995 *“di immissione in ruolo su sentenza”* della Prof.ssa Anna Consiglio, per quanto di interesse (doc. 47);

- dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 4 agosto 2020, prot. 23350 di apertura della piattaforma POLIS per l’indicazione dell’ordine di preferenza tra le 18 regioni disponibili da parte dei candidati utilmente collocati in graduatoria (doc. 48) e di tutti i conseguenti atti, tra cui le preferenze dichiarate dai candidati e le conseguenti assegnazioni adottate dal MI, non noti, per quanto di interesse;

- dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 5 agosto 2020, prot. 23428 di *“Proroga chiusura piattaforma Polis - Concorso nazionale finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali”* (doc. 49) e dell’Avviso del medesimo Dipartimento dicasteriale 10 agosto 2020, prot. n. 24038 di *“ulteriore proroga di*

*chiusura della piattaforma Polis”* (doc. 50) e di tutti i conseguenti atti, tra cui le preferenze dichiarate dai candidati e le conseguenti assegnazioni adottate dal MI, non noti, per quanto di interesse;

- degli atti e provvedimenti, comunque denominati, non noti, di valutazione e di attribuzione dei punteggi riconosciuti dalle commissioni e delle sottocommissioni ministeriali ai candidati in sede di rivalutazione e che hanno determinato le sopra specificate modificazioni e rettifiche della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, per quanto di interesse;

- dei decreti e degli atti, comunque denominati, non noti, di nomina dei componenti delle commissioni e delle sottocommissioni ministeriali di rivalutazione dei punteggi dei candidati, per quanto di interesse;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito

#### **e per la condanna**

dell’Amministrazione resistente a rivalutare le prove scritte del concorso svolte dai ricorrenti o, in subordine, ad ammettere i ricorrenti stessi a ripetere le prove scritte, secondo modalità emendate dai vizi di legittimità dedotti, con ordine all’Amministrazione di porre in essere tutti gli atti e le misure più opportune ai fini di garantire la piena effettività della tutela,

#### **nonché per la condanna**

dell’Amministrazione resistente ad ammettere i ricorrenti all’espletamento di prove orali suppletive, volte all’utile inserimento nella graduatoria finale dei vincitori del concorso *de quo*, con ordine all’Amministrazione di porre in essere tutti gli atti e le misure più opportune ai fini di garantire la piena effettività della tutela, tra cui l’inserimento nella graduatoria finale dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, pubblicato sulla G.U.R.I. - IV serie speciale concorsi, 24 novembre 2017, n. 90.

## FATTO

1. Gli esponenti proponevano ricorso a codesto Ecc.mo Tribunale per l'annullamento del decreto dipartimentale del MIUR 27 marzo 2019, n. 395, pubblicato il 29 marzo 2019, recante l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (bandito con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259), nella parte in cui non includeva i ricorrenti medesimi fra gli ammessi alla suddetta prova orale, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
2. Il ricorso, depositato il 31 maggio 2019, veniva assegnato, con R.G. 6587/2019, alla Sezione III-*bis* di codesto Ecc.mo TAR.
3. Nel ricorso introduttivo gli esponenti formulavano istanza cautelare per la sospensione dei provvedimenti e degli atti tutti impugnati e l'adozione di un provvedimento avente carattere propulsivo o dispositivo diretto all'ammissione con riserva alle prove selettive orali, o comunque all'adozione di tutte le misure cautelari ritenute più opportune ai fini di garantire la piena effettività della tutela.
4. In data 11 giugno 2019, i ricorrenti depositavano istanza *ex art.* 41, CPA, per la notificazione del ricorso per pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso *de quo*. L'istanza veniva accolta con ordinanza presidenziale 12 giugno 2019, n. 3795.
5. Alla Camera di Consiglio del 2 luglio 2019, la trattazione dell'istanza cautelare veniva rinviata al 16 luglio 2019. In detta udienza, i ricorrenti rinunciavano all'istanza cautelare, tenuto conto dell'ordinanza 12 luglio 2019, n. 3514, con cui il Consiglio di Stato, Sezione VI, aveva sospeso l'esecutività della sentenza TAR Lazio, Sez. III *bis*, 2 luglio 2019, n. 8655, emanata sul ricorso proposto da un'altra candidata (R.G. 6233/2019).
6. In seguito, concluse le prove orali del concorso *de quo*, con decreto 1° agosto 2019, n. 1205 (doc. 28), il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico, approvava la

graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso *de quo*. Il relativo avviso era pubblicato sulla G.U.R.I., IV serie speciale concorsi, 9 agosto 2019.

7. Con decreto dipartimentale del MIUR, 7 agosto 2019, n. 1229 (doc. 30), la graduatoria veniva rettificata e resa definitiva.

8. Successivamente, il Ministero procedeva all'assegnazione dei vincitori del concorso ai ruoli regionali, pubblicando i relativi elenchi sul sito istituzionale.

9. Infine, nel mese di agosto 2020 si sono succeduti i provvedimenti ministeriali di rivalutazione dei punteggi di candidati già inseriti in graduatoria, nonché di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso oggetto di causa in epigrafe specificati.

Permanendo l'interesse all'accoglimento del ricorso introduttivo, le cui doglianze si richiamano integralmente, con il presente atto i ricorrenti impugnano i sopra riportati provvedimenti e atti per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **A) Illegittimità derivata e autonoma dei provvedimenti e atti impugnati.-**

1. L'impugnato provvedimento del Ministero dell'Istruzione 14 agosto 2020, n. 998 che, da ultimo, modifica la graduatoria del concorso per dirigenti scolastici, così come gli altri decreti e atti ministeriali impugnati con i presenti motivi aggiunti, sono da ritenersi afflitti da illegittimità derivata e autonoma per i medesimi vizi dedotti nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti.

Infatti, in quanto successivi e consequenziali ai provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, gli atti oggetto dell'odierna impugnazione sono illegittimi in via derivata, perché a loro volta viziati dalla mancata ammissione dei ricorrenti alla prova orale che, pertanto, non risultano inclusi fra i vincitori.

Inoltre, in quanto modificativi della graduatoria a suo tempo approvata, anche gli atti oggi gravati esibiscono gli stessi vizi di quelli, della stessa natura, impugnati con i primi motivi aggiunti.

2. In particolare, il decreto dipartimentale 14 agosto 2020, n. 998, di cui si chiede l'annullamento unitamente ai precedenti decreti di rettifica sopra emarginati, ha

evidente effetto novativo della graduatoria a suo tempo approvata con decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1° agosto 2019 e successivamente modificata con provvedimenti tutti impugnati nei precedenti e nei presenti motivi aggiunti. Difatti, riproducendo l'effetto lesivo consistente nell'esclusione dei ricorrenti, l'atto in questione dispiega in capo agli stessi evidenti effetti pregiudizievoli, di cui si chiede a codesto Ecc.mo Giudice la radicale rimozione.

Quanto ai provvedimenti di rettifica e correzione dei punteggi attribuiti ad alcuni candidati, qui tuzioristicamente impugnati, si rileva che al momento non sussiste l'interesse attuale a muovere specifiche censure, che ci si riserva di sollevare qualora, all'esito dell'auspicato accoglimento del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, la posizione assunta in graduatoria da ciascun ricorrente dovesse fare emergere l'attualità dell'interesse ad agire.

**3.** Alla luce di quanto premesso, con gli odierni motivi aggiunti si chiede l'annullamento dei provvedimenti e atti gravati per le stesse ragioni di fatto e di diritto già esposti nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti che, in ossequio al principio di sinteticità degli atti *ex art. 3, CPA*, qui si intendono integralmente riproposti e riprodotti a valere quali mezzi di gravame volti a dimostrare l'illegittimità derivata e autonoma della contestata (rettifica di) graduatoria e degli atti di cui in epigrafe.

\* \* \*

### **Istanza ex art. 41, CPA**

I ricorrenti formulano istanza ai sensi dell'art. 41, c. 4, CPA, al Presidente di codesta Ecc.ma Sezione, per la notificazione dei presenti secondi motivi aggiunti per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio e dell'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza.

Tanto si chiede qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49, CPA, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale del concorso, approvata con decreto del



MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico, 1 agosto 2019, n. 1205 e, poi, rettificata da ultimo con decreto dipartimentale MI 14 agosto 2020, n. 998, così come già disposto da codesta Ecc.ma Sezione, nel presente processo con ordinanza 12 giugno 2019, n. 3795; nel giudizio R.G. 6201/2019, con ordinanza 4 ottobre 2019, n. 5181, adottata proprio in merito a motivi aggiunti di ricorso proposti avverso la graduatoria finale del concorso *de quo*.

Circa le modalità della suddetta notifica, si insta espressamente affinché, in conformità alle citate ordinanze, la stessa possa essere espletata mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

\* \* \*

Per tutti questi motivi,

### **SI CHIEDE**

che, in accoglimento del ricorso introduttivo, dei primi e dei presenti secondi motivi aggiunti, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia così provvedere:

- in via preliminare, disporre, ai sensi dell'art. 41, c. 4, CPA, la notificazione dei presenti motivi aggiunti per pubblici proclami, mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata, qualora codesto Ecc.mo Tribunale, ritenesse necessario, in base all'art. 49, CPA, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati nella graduatoria impugnata;

- nel merito:

-- in via principale,

-- dichiarare illegittimi e quindi annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, limitatamente alle parti di interesse, nonché ogni altro comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale;

e inoltre, all'esito,

-- condannare l'Amministrazione resistente a rivalutare le prove scritte del concorso svolte dai ricorrenti o, in subordine, ad ammettere i ricorrenti stessi a ripetere

le prove scritte, secondo modalità emendate dai vizi di legittimità dedotti, con ordine all'Amministrazione di porre in essere tutti gli atti e le misure più opportune ai fini di garantire la piena effettività della tutela;

-- condannare, inoltre, l'Amministrazione resistente ad ammettere i ricorrenti all'espletamento di prove orali suppletive, volte all'utile inserimento nella graduatoria finale dei vincitori del concorso *de quo*, con ordine all'Amministrazione di porre in essere tutti gli atti e le misure più opportune ai fini di garantire la piena effettività della tutela, tra cui l'inserimento nella graduatoria finale dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, pubblicato sulla G.U.R.I. - IV serie speciale concorsi, 24 novembre 2017, n. 90;

-- in via subordinata, dichiarare illegittimo e quindi annullare il bando di concorso approvato con decreto del Direttore Generale MIUR 23 novembre 2017, n. 1259, nella parte in cui possa interpretarsi nel senso di consentire, durante le prove scritte, la consultazione dei soli testi di legge intesi come fonti primarie dell'ordinamento, con ogni conseguente statuizione nel merito;

-- in via ulteriormente subordinata, dichiarare illegittimi e quindi annullare *in toto* i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA di legge e rimborso del contributo unificato.

Si producono i documenti richiamati nel presente atto.

Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è pari a € 325,00.

Torino-Roma, 30 ottobre 2020

(Prof. Avv. Massimo Occhiena)

(Prof. Avv. Diego Vaiano)

(Avv. Alessandro Licci Marini)

La presente pubblicazione è effettuata in esecuzione di TAR Lazio - Roma, Sez. III *bis*, ord. 14 febbraio 2022, n. 1725 - ricorso R.G. 6587/2019, che ordina l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione per pubblici proclami.

Il processo può essere seguito consultando il sito <[www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)> secondo le modalità ivi rese note.